

**GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
(LOTTO 1)**

**GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA GIUSEPPINA"
(LOTTO 2)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Area Disabili – Anziani

Sommario

PREMESSA.....	5
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO.....	5
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	10
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	10
ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	10
ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	11
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI APPALTATI	13
- LOTTO 1 - GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ	14
CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE.....	14
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI	14
ART. 6 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	15
ART. 7 - PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	16
ART. 8 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	16
CAPO II – CURE DOMICILIARI.....	17
SEZIONE I - ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI ACUZIE	17
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI	17
ART. 10 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	19
ART. 11 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO	20
SEZIONE II - ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI LUNGOASSISTENZA.....	21
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI	21
ART. 13 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	22
ART. 14 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	23
- LOTTO 2 - GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “CASA GIUSEPPINA”	24

CAPO III - COMUNITA' ALLOGGIO "CASA GIUSEPPINA"	24
ART. 15 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI	24
ART. 16 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	25
ART. 17 - MODALITÀ DI INSERIMENTO E DI PRESA IN CARICO	25
ART. 18 - PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE.....	26
PARTE III – SERVIZI COMPLEMENTARI.....	26
ART. 19 - SERVIZI COMPLEMENTARI	26
PARTE IV - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.....	28
ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
ART. 21 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE	29
ART. 22 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE.....	29
PARTE V - PERSONALE DELL'APPALTATORE	29
ART. 23 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	29
ART. 24 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI	34
ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	36
ART. 26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	37
ART. 27 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI.....	37
ART. 28 - GESTIONE DEL PERSONALE	37
PARTE VI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	38
ART. 29 - RISCHI A CARICO DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE	38
ART. 30 - CLAUSOLA DI MANLEVA	40
PARTE VII - CONTROLLI E PENALITÀ'	41
ART. 31 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO	41
ART. 32 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	42
PARTE VIII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	44
ART. 33 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE	44
ART. 34 - MODALITÀ DI RETRIBUZIONE DELL'APPALTATORE	45

PARTE IX - DISPOSIZIONI FINALI	46
ART. 35 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO	46
ART. 36 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	46
ART. 37 - RECESSO DAL CONTRATTO	47
ART. 38 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	47
ART. 39 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	47
ART. 40 - FORO COMPETENTE.....	48
ART. 41 - RINVIO DINAMICO.....	48
ART. 42 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
ART. 43 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	49
Allegato 1: Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nella gestione della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" e nei Servizi di sostegno alla domiciliarità (Assistenza domiciliare e Cure domiciliari):	50

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.

Lotto n. 1 - Servizi di sostegno alla domiciliarità

I servizi di sostegno alla domiciliarità assicurano gli indispensabili interventi sociali e sociosanitari di sostegno domiciliare al singolo ed alla famiglia nel proprio ambiente di vita e di relazione.

L'articolazione dei servizi oggetto dell'appalto si sviluppa all'interno dei confini di competenza del Consorzio IN.RE.TE. e dovrà tenere conto della suddivisione in aree territoriali:

– **Area Territoriale 1** - Albiano d'Ivrea, Andrate, Azeglio, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Cossano Canavese, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Tavagnasco.

– **Area Territoriale 2** - Baldissero Canavese, Banchette, Brosso, Colletterto Giacosa, Fiorano, Issiglio, Lessolo, Loranzè, Pavone, Parella, Quagliuzzo, Rueglio, Salerano, Samone, Strambinello, Traversella, Torre Canavese, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco, Vistrorio.

– **Area Territoriale 3** - Ivrea.

I servizi di sostegno alla domiciliarità si articolano nei servizi di assistenza domiciliare e di cura domiciliare, secondo quanto di seguito precisato.

1.1 - Assistenza domiciliare

Il servizio assicura interventi di aiuto domiciliare al singolo e alla famiglia, per favorirne la permanenza nel proprio ambito di vita e consentire il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.

L'attività del servizio di assistenza domiciliare ha garantito negli anni continuità ed efficacia, rispondendo alla domanda di sostegno alla domiciliarità a favore di persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti, confermando pertanto l'utilità di un servizio preposto a sostenere le diverse fasce della popolazione con particolare riferimento alle persone anziane fragili, economicamente deboli, escluse dall'accesso ad altre opportunità di cura e tutela offerte dal mercato privato e pertanto destinate ad un peggioramento della situazione, nonché ad una trascuratezza nelle indispensabili necessità quotidiane.

Si conferma ormai da alcuni anni la raccolta di numerose segnalazioni relative ad anziani soli, senza rete di protezione, isolati nel proprio contesto abitativo, con relazioni familiari interrotte da tempo e condizioni di vita al limite dell'adeguatezza. L'intervento di sostegno domiciliare diventa fondamentale per garantire la permanenza al domicilio e la tutela della persona anziana, spesso incrementato dagli interventi attivati in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nelle diverse aree consortili, che hanno permesso di garantire alcune funzioni non sostenibili dal Consorzio, né da altri soggetti istituzionali.

Il servizio di assistenza domiciliare articola la sua attività anche nei confronti di altre tipologie di persone con l'obiettivo di soddisfare bisogni molto differenziati tra loro, ma comunque afferenti all'area della cura del sé e dei propri contesti di vita. In particolare, nei confronti di persone con disabilità l'intervento è finalizzato a favorire il permanere della persona presso la propria abitazione all'interno del proprio contesto familiare, offrendo ai *caregiver* alcuni spazi di "solievo".

Il servizio risponde inoltre a possibili problematiche riconducibili alla dimensione familiare e alla capacità da parte dell'adulto di potersi prendere cura di sé e dei propri congiunti (con particolare riferimento alla presenza di minori all'interno del

nucleo). Tali interventi spesso precedono l'articolazione di progettazioni più complesse che vedono il coinvolgimento di altri servizi consortili.

La gestione delle procedure di attivazione del servizio di assistenza domiciliare è governata attraverso l'utilizzo di un applicativo per la gestione informatizzata di attivazione dei piani assistenziali individuali.

Tale procedura ha permesso alla commissione preposta di monitorare l'attivazione degli interventi, le eventuali variazioni, nonché la conclusione dei piani, producendo così ogni dato necessario per il controllo delle ore impegnate/erogate e per l'elaborazione dei dati di servizio necessario a verificare costantemente l'andamento dell'affidamento.

Il servizio nell'anno 2020 ha assistito 147 persone, di cui 69 anziani autosufficienti, 68 adulti, 10 minori.

1.2 - Cure domiciliari

a) Assistenza tutelare in fase di acuzie (livello di alta complessità assistenziale)

Assicura alle persone affette da patologie gravi, in condizioni di non autosufficienza, cure sanitarie presso il proprio domicilio, attraverso visite del medico di famiglia e dei medici specialisti, prestazioni infermieristiche, riabilitative e di assistenza alla persona. Rappresenta un'alternativa al ricovero ospedaliero, qualora le condizioni cliniche lo consentano o permette di proseguire le cure dopo il ricovero. Prevede l'integrazione di diverse figure professionali, secondo un piano concordato e sotto la responsabilità del medico di famiglia. È indispensabile la collaborazione dei familiari o di altre persone (come, ad esempio, volontari) che si prendano cura dell'utente. La proposta di attivazione è formulata dal medico di famiglia.

All'interno di tale servizio si inseriscono le **cure palliative in Assistenza domiciliare integrata (ADI + UOCP)** rivolte a persone in fase avanzata di malattia, che richiedono un intervento coordinato e intensivo. Prevede l'integrazione tra medici palliativisti, medici di famiglia, infermieri, operatori delle cure domiciliari e associazioni di volontariato. Fa parte della più ampia rete di servizi che comprende gli hospice e le strutture ospedaliere dell'ASL.

Nell'anno 2020 sono 172 le persone che hanno ricevuto Cure domiciliari (ADI e ADI+UOCP) con l'attivazione della figura dell'Operatore Socio-Sanitario.

b) Assistenza tutelare in fase di lungo assistenza (livello di complessità assistenziale bassa e media)

Il servizio, di titolarità ASL, è rivolto a persone con patologie sanitarie e problematiche sociali trattabili a domicilio per il recupero e il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione al fine di garantire la continuità di cura e il miglioramento della qualità di vita. L'attivazione dell'intervento è subordinata alla valutazione congiunta, nell'ambito della competente unità di valutazione multidisciplinare (U.M.V.D. – U.V.G.), circa le esigenze assistenziali e sanitarie e al conseguente progetto personalizzato concordato con la famiglia. Prevede, inoltre, attività di supporto ai *caregiver* per la trasmissione di eventuali competenze finalizzate ad un'autonomia di intervento.

Il servizio cure domiciliari di lungo assistenza ha garantito negli anni continuità nell'erogazione delle ore di assistenza al domicilio per le persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi dell'area di integrazione sociosanitaria dell'ASL TO4.

Il servizio nell'anno 2020 ha assistito 49 anziani non autosufficienti e 37 persone con disabilità di cui 2 minori.

Attualmente il quadro delle risorse umane dedicate all'appalto di gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità è composto da n. 20 Operatori Socio Sanitari e da n.1 Responsabile Unico.

Lotto n. 2 - Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" – Ivrea

La Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" è una struttura residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti in condizioni di particolare fragilità. La Comunità Alloggio è di piccole dimensioni, n. 7 posti letto, caratterizzata da modalità di funzionamento e da rapporti che tendono a riproporre un'organizzazione di tipo familiare ponendo particolare attenzione alla cura della qualità di vita dell'anziano ed alle relazioni con la comunità locale. L'inserimento può essere diurno o residenziale ed è caratterizzato prevalentemente da un progetto di inserimento temporaneo.

Nell'ambito della rete dei servizi domiciliari "Casa Giuseppina" costituisce un importante punto di snodo per la realizzazione di progetti particolari, caratterizzati da obiettivi specifici in un orizzonte temporale definito.

Al 31/12/2020 sono 6 gli ospiti residenziali di "Casa Giuseppina" (4 uomini e 2 donne). L'organico complessivo della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" è attualmente composto da n. 5 Operatori Socio Sanitari

Il Consorzio IN.RE.TE. intende rivisitare le funzioni della struttura, attraverso un confronto ad ampio raggio per individuare ulteriori esigenze della rete dei servizi, che necessitano di essere soddisfatte in regime residenziale o semi residenziale.

È per questa ragione che, nell'attuale gara, "*Casa Giuseppina*" viene configurata quale lotto autonomo, connesso con la gestione dei servizi domiciliari, ma disallineato in merito alla data di scadenza, dal momento che l'istruttoria avviata dalla Stazione Appaltante potrebbe assegnare alla struttura nuove e diverse funzioni.

In questo contesto è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire il proprio apporto nell'attività di "*coprogettazione*", in senso ampio, delle funzioni di "*Casa Giuseppina*" nella rete dei servizi sociali territoriali del Consorzio IN.RE.TE.

L'emergenza epidemiologica, negli ultimi tempi, ha comportato una drastica riduzione del numero degli ospiti. È per questo motivo che l'Ente Appaltante si riserva l'aggiudicazione del lotto in questione in relazione all'evolvere della situazione e delle esigenze espresse dal territorio ovvero di sospendere l'attività anche successivamente, definendo, eventualmente, una diversa destinazione della Comunità Alloggio.

3. Obiettivi qualificanti l'appalto.

Gli obiettivi qualificanti, complessivamente, il presente appalto possono essere così sintetizzati:

- flessibilità nella gestione del servizio e adattamento continuo ai protocolli sanitari emanati dalle Autorità Competenti per il contrasto della diffusione del virus "*Covid19*";
- garanzia professionale della qualità del servizio reso;
- capacità di interazione con la rete complessiva dei servizi sociali e sanitari;
- sviluppo della relazione fiduciaria con gli utenti anche attraverso la creazione di una apposita carta dei servizi resi a favore degli utenti e delle famiglie, sistemi di valutazione e di "*customer satisfaction*";
- raccordo e confronto continuo con il competente Servizio del Consorzio IN.RE.TE.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione di servizi domiciliari e residenziali articolata nei seguenti lotti:

– **Lotto 1:** servizi di sostegno alla domiciliarità, destinati a cittadini residenti nei quarantadue comuni del territorio di competenza del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

– **Lotto 2:** Comunità Alloggio "*Casa Giuseppina*".

Nell'attuale configurazione, il lotto 2 è strettamente collegato, sotto il profilo funzionale, al primo. Non è, pertanto, ammessa la presentazione di offerta per un solo lotto.

Sono, inoltre, comprese nell'appalto tutte le attività strumentali e funzionali, necessarie o soltanto utili per assicurare il pieno e perfetto svolgimento del servizio, con la sola eccezione delle attività espressamente riservate dal presente Capitolato al Committente.

ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

– **Lotto 1: Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità.**

La durata è fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari per ad **€ 690.000,00 = oltre IVA** ai sensi di legge, per un totale triennale pari ad **€ 2.070.000,00** = di cui **€ 1.800.624,00** = quali costi della manodopera soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).

-Lotto 2: Gestione della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina".

La durata dell'appalto è fissata in anni uno, decorrente dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad **€ 202.000,00** =, di cui euro 170.000,00= quali costi della manodopera soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).

Come già specificato nella Relazione Illustrativa – in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in corso ed alle esigenze manifestate dal territorio – l'Ente Appaltante si riserva espressamente di non addivenire all'aggiudicazione del lotto ovvero di sospendere il servizio anche successivamente all'avvio, definendo, eventualmente, una diversa destinazione della Comunità Alloggio. Nel caso di riserva di aggiudicazione rimane ferma la vincolatività dell'offerta del primo concorrente in graduatoria per il periodo di sei mesi di cui all'art. 32, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono previste le seguenti opzioni di modifica del contratto:

-Lotto 1: Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici, l'Ente Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore interventi straordinari di pulizia generale e/o sgombero di locali per un monte ore complessivo presunto di 500 ore. Detto budget è oggetto di separata contabilizzazione, secondo l'importo orario indicato dal concorrente in sede di gara. La cifra indicata in sede di gara – vincolante per l'Appaltatore - non concorre fra gli elementi di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

-Lotto 2: Gestione della Comunità Alloggio " Casa Giuseppina".

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato, anche di anno in anno, per un ulteriore periodo massimo di anni cinque, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici l'Ente Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione del Lotto 2 ovvero di sospendere il servizio, anche successivamente al suo avvio, senza che all'Appaltatore spetti alcun compenso od indennità sostitutivi od aggiuntivi. Nel caso di riserva di aggiudicazione rimane ferma la vincolatività dell'offerta del primo concorrente in graduatoria per il periodo di sei mesi di cui all'art. 32, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Per entrambi i lotti sono, inoltre, previste le opzioni qui di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione

sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Si precisa, sin d'ora, che non costituisce motivo di revisione prezzi il maggior costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dell'Appaltatore, ove noto o, comunque, prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Costituisce, invece, motivo di revisione prezzi tutte le circostanze indicate dall'art. 1664 del codice civile, nei limiti ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'Appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

INDICAZIONI GENERALI

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI APPALTATI

Lotto 1: Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità.

Il complesso delle attività volte al sostegno della domiciliarità, oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, risulta così articolato:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Cure domiciliari:
 - b1) Assistenza tutelare in fase di acuzie (livello di alta complessità assistenziale);
 - b2) Assistenza tutelare in fase di lungo assistenza (livello di complessità assistenziale bassa e media).

Lotto 2: Gestione della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina".

- a) Comunità Alloggio per anziani "Casa Giuseppina".

- LOTTO 1 -
GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ

CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI

L'assistenza domiciliare è un servizio finalizzato al sostegno della persona in difficoltà per consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione e si realizza attraverso interventi personalizzati, nell'ambito di un progetto individuale definito dall'Assistente Sociale con la persona e la sua famiglia, mirato a favorire il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.

Nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare ed in base alle specifiche esigenze, viene definito il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) che può prevedere i seguenti interventi anche articolati tra loro:

Prioritari:

- Aiuto nella cura della persona;
- Svolgimento di attività di carattere domestico.

Complementari:

- Supporto per facilitare l'accesso ai servizi territoriali;
- Promozione e sostegno della vita di relazione.

Il servizio è rivolto a cittadini in condizioni di autosufficienza o autonomia ridotta, per motivi legati all'età, alla salute, al disagio socioeconomico nonché alla precarietà della rete di protezione sociale.

In particolare, sono destinatari del servizio:

- persone anziane con limitata autonomia personale e sociale, sole o con familiari in difficoltà;
- genitori di minori, soli e/o con gravi difficoltà nella gestione della vita familiare e domestica;
- minori in condizioni di rischio o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

- persone adulte in grave situazione di emarginazione o disagio sociale.

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato dall'Assistente Sociale competente per territorio, all'interno di un Progetto Individuale in cui siano evidenziati obiettivi, tempi e verifiche dei risultati raggiunti.

Il servizio si effettua con orari definiti dai singoli progetti nell'arco di 6 giorni feriali compresi i prefestivi, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in tutti i mesi dell'anno.

Per situazioni che presentino esigenze particolari, il Consorzio si riserva di richiedere all'Appaltatore l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi compresa la fascia oraria notturna.

Nell'ambito dell'appalto potranno essere richiesti dal Committente interventi straordinari di pulizia generale e/o sgombero di locali, presso il domicilio delle persone, in situazioni di grave carenza igienica risolvibili, almeno parzialmente, con interventi di pulizia radicale (sono esclusi gli interventi in cui è richiesta la disinfestazione da parassiti dannosi per la persona e che devono essere effettuate da ditte specializzate), da realizzare da personale qualificato allo scopo.

Potranno inoltre essere previsti interventi *collaterali*, attivabili nell'ambito di progettazioni specifiche e strettamente connesse al Progetto Individuale, che concorrano al raggiungimento di particolari finalità di miglioramento della qualità di vita del beneficiario.

ART. 6 - MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, l'Appaltatore dovrà impiegare *un'équipe* composta da un numero adeguato di O.S.S. in relazione al fabbisogno territoriale per un monte ore annuo presunto pari a tredicimila (13.000) ore.

Il monte ore annuale è comprensivo di:

- tempo-lavoro per attività con e per l'utenza, non inferiore all'80% delle ore complessive;
- tempo-lavoro per attività di programmazione, rendicontazione e spostamenti di servizio, non superiore al 20% delle ore complessive.

Gli spostamenti di servizio sono stimati in circa sessantaseimila (66.000) km annui.

ART. 7 - PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Nella consapevolezza che il servizio di assistenza domiciliare non possa rispondere a tutte le necessità dei cittadini a cui si rivolge, è intenzione del Consorzio procedere all'attivazione di un tavolo di co-progettazione, ai sensi del codice del terzo settore, rivolto all'attivazione di un percorso, con tutti i soggetti comunitari interessati, finalizzato allo sviluppo di una rete di supporto all'intervento domiciliare, nonché alla condivisione di risposte innovative e sperimentali in grado di intercettare bisogni complessi della popolazione anziana.

L'Appaltatore è tenuto a fornire il proprio apporto ed a partecipare in modo continuativo al percorso di co-progettazione.

ART. 8 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

In base alla richiesta di aiuto presentata dalla persona o dai suoi familiari l'Assistente Sociale valuta, in accordo con l'utente e nei limiti delle risorse disponibili, l'attivazione del servizio, definendone tempi e modalità, nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno.

L'Assistente Sociale predispone il Progetto Individuale evidenziando la tipologia, la frequenza, la fascia oraria degli interventi, la durata del progetto stesso e in esito a sopravvenute esigenze o successive modifiche ne prevede l'aggiornamento.

L'Appaltatore, congiuntamente all'Assistente Sociale di riferimento, provvede alla stesura del P.A.I., individuando i tempi di verifica, gli strumenti e le modalità per il monitoraggio.

Il Committente è responsabile della relazione con i destinatari del servizio ed i loro familiari e gestisce direttamente l'accesso, il monitoraggio, la dimissione e la compartecipazione al costo del servizio, sulla base della vigente normativa e di specifico regolamento.

L'Appaltatore, mediante il proprio personale addetto, è responsabile dell'applicazione rigorosa dei piani di attività come sopra specificato.

Indicativamente, si segnalano di seguito le fasi di attuazione e verifica del servizio:

1. richiesta attivazione interventi correlati alla presa in carico dell'utente all'impresa aggiudicataria;
2. comunicazione al Committente del nominativo dell'operatore incaricato alla presa in carico da parte dell'impresa aggiudicataria, entro due giorni dalla richiesta e in caso di urgenza entro le 24 ore successive;
3. visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale competente e dell'O.S.S. incaricato;
4. avvio del progetto, attuazione degli interventi e di tutte le attività richieste, rispettando le condizioni pattuite e garantendo la miglior qualità delle prestazioni entro e non oltre tre giorni dalla visita domiciliare, esclusi i casi d'urgenza o di diversa indicazione da parte del Committente;
5. verifiche periodiche da parte del Committente sull'efficacia, l'efficienza e la qualità degli interventi e delle prestazioni erogate;
6. sospensione o chiusura degli interventi disposti dal Committente, in base alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi previsti o al venir meno delle condizioni determinanti la presa in carico.

CAPO II – CURE DOMICILIARI

SEZIONE I - ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI ACUZIE

Livello di alta complessità assistenziale

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI

L'Appaltatore deve garantire, alle condizioni definite dal presente capitolato, lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare tutelare ai pazienti in A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) e in A.D.I./U.O.C.P. (Unità Operativa Cure Palliative) - segnalati dal Distretto Sanitario di competenza (Ivrea o Cuorgnè) dell'ASL TO4 -, limitatamente agli Enti aderenti al Consorzio IN.RE.TE.

L'attivazione degli interventi relativi al servizio di cui al presente articolo verrà richiesta direttamente dal Coordinatore Sanitario del Servizio di Cure Domiciliari del Distretto di competenza (Ivrea o Cuorgnè) dell'ASL TO4.

Tale Coordinatore, che riveste anche il ruolo di operatore di riferimento per la gestione dei rapporti con l'impresa aggiudicataria, si coordina con l'infermiere di riferimento per la stesura della scheda di attribuzione delle attività dell'O.S.S. Sono demandati a quest'ultima figura il monitoraggio e la supervisione dell'attuazione del piano assistenziale concordato.

L'assistenza tutelare in questa fase di acuzie è rivolta a persone che necessitano per un periodo temporaneo di prestazioni sanitarie erogate al domicilio, al fine di fornire cure integrate e appropriate in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte secondo le necessità rilevate (Medico di Medicina Generale, Medici Specialisti, Medici Palliativisti, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione).

Le attività sono svolte in collaborazione con gli operatori preposti all'assistenza sanitaria, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Le principali attività e prestazioni, garantite dall'O.S.S. nell'ambito dell'assistenza tutelare in fase di acuzie sono le seguenti:

a) Attività finalizzate alla cura della persona assistita attraverso le seguenti attività:

1. Igiene personale, cambio della biancheria personale e del letto;
2. Espletamento delle funzioni fisiologiche;
3. Aiuto nella deambulazione/posizionamento utilizzando presidi, ausili, attrezzature;
4. Aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti attraverso le vie naturali;
5. Collaborazione con l'infermiere nella preparazione e attuazione delle prestazioni sanitarie: posizionamento catetere vescicale, esecuzione medicazioni semplici e cambio delle stesse secondo i protocolli in uso, prelievi materiale organico (feci, urine, escreato) espulsi per vie naturali;
6. Osservazione e rilevazione e segnalazione dei più comuni sintomi di malessere che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, cianosi, dispnea, rossori cutanei predisponenti a lesioni da pressione, ecc.);
7. Supporto al *care-giver* nelle cure quotidiane, attraverso relazioni/comunicazioni d'aiuto con l'utente e la famiglia;

8. Utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso secondo istruzioni operative e/o procedure (termometro per la rilevazione della temperatura corporea, reflattometro per la rilevazione della glicemia (RGT), coagulometro, bilancia pesa persona, flussometro per ossigeno terapia, apparecchio per aerosol, pompa nutrizionale);

9. Comunicazione al Coordinatore sanitario o a un suo referente della necessità di interventi di manutenzione o sostituzione dei presidi e/o delle apparecchiature;

10. Collaborazione con i famigliari alla composizione della salma.

b) Attività finalizzate alla cura dell'ambiente di vita della persona assistita attraverso le seguenti attività:

1. Preparazione e riordino dell'ambiente e del materiale prima e dopo gli interventi di igiene personale;

2. Igiene dell'unità del paziente;

3. Eliminazione dei rifiuti del materiale sanitario usato a domicilio.

c) Attività finalizzate al supporto gestionale, organizzativo e formativo:

1. Utilizzo di procedure, protocolli, istruzioni operative;

2. Registrazione, sulla cartella integrata, dell'attività svolta;

3. Registrazione sulla scheda di rilevazione dell'attività O.S.S., della tipologia di prestazione, della durata e consegna della scheda al Distretto Sanitario.

Successivamente all'aggiudicazione, il Responsabile Unico dell'Appaltatore e il Coordinatore Sanitario del Distretto provvedono a concordare le specifiche modalità operative e gestionali sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato.

ART. 10 - MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore deve impiegare un'*équipe* composta da un numero adeguato di O.S.S. in relazione al fabbisogno territoriale per un monte ore annuo presunto pari a cinquemila (5.000) ore.

Il monte ore annuale è comprensivo di:

- tempo-lavoro per attività con e per l'utenza, non inferiore al 90% delle ore complessive;

- tempo-lavoro per attività di rendicontazione e spostamenti di servizio, non superiore al 10% delle ore complessive.

Gli spostamenti di servizio sono stimati in circa venti cinquemilacinquecento (25.500) km annui.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Il servizio si effettua con orari definiti dai singoli progetti/utente nell'arco di 7 giorni settimanali compresi i festivi, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in tutti i mesi dell'anno.

L'orario specifico di effettuazione delle prestazioni al domicilio sarà concordato sulla base delle indicazioni del servizio distrettuale di riferimento, al fine di rispettare sia le esigenze degli assistiti sia la maggior efficacia ed efficienza dell'intervento.

L'Appaltatore, a seguito della richiesta da parte del servizio distrettuale di riferimento, è tenuto a rendere operativo l'intervento entro 24 ore dalla segnalazione.

L'attività dell'O.S.S. dovrà svolgersi con la supervisione e il supporto del personale infermieristico del servizio distrettuale di riferimento, secondo modalità e metodologie di lavoro di *équipe*.

L'attività di assistenza tutelare sarà svolta dal personale dell'Appaltatore, sotto la diretta sorveglianza del servizio distrettuale che avrà il compito di segnalare i nominativi delle persone da assistere e la tipologia dell'intervento da effettuare, programmando gli accessi al domicilio.

SEZIONE II - ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI LUNGOASSISTENZA

Livello di complessità assistenziale bassa e media

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI

L'assistenza tutelare in fase di lungo assistenza è una modalità di assistenza sociosanitaria erogata al domicilio del paziente in modo continuo ed integrato, al fine di fornire cure appropriate da parte delle preposte figure professionali (medico di medicina generale, medici specialisti, infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, operatori sociosanitari) dei servizi territoriali e ospedalieri, secondo le necessità rilevate.

I destinatari del servizio sono le persone ultra 65enni non autosufficienti, le persone adulte e minori con disabilità certificata, o le persone adulte i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili agli anziani non autosufficienti, valutati dalle Unità di valutazione multidimensionali competenti dell'ASL TO4, sia per condizione sanitaria che sociale.

Gli obiettivi specifici dell'assistenza tutelare nella fase di lungo assistenza sono:

- assistere le persone con patologie sanitarie ed eventuali problematiche sociali trattabili al domicilio, favorendo il recupero ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, al fine di migliorare la loro qualità di vita;
- supportare i *"care giver"* e trasmettere loro eventuali competenze per un'autonomia di intervento.

L'assistenza tutelare sociosanitaria viene prestata alle persone, sulla base di Progetti Individuali redatti successivamente ad una valutazione multidisciplinare del bisogno.

È di competenza dell'Assistente Sociale la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati.

L'O.S.S. svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'assistito.

Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e consistono in:

1) assistenza alla persona: supportare la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale, realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale; coadiuvare il personale sanitario e sociale nell'assistenza;

2) aiuto domestico: aiutare la gestione dell'assistito nel suo ambito di vita, curare la pulizia e l'igiene ambientale, collaborare alla corretta preparazione dei pasti, all'aiuto per gli acquisti, per la prevenzione degli incidenti domestici e per l'osservanza delle norme igienico-alimentari;

3) promozione e sostegno alla vita di relazione: riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mettere in atto relazioni di aiuto con l'utente e la famiglia; realizzare l'accompagnamento per l'accesso ai servizi o per altre necessità.

Il servizio si effettua con orari definiti dai singoli progetti nell'arco di 6 giorni feriali compresi i prefestivi, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in tutti i mesi dell'anno.

Per situazioni che presentino esigenze particolari, il Committente si riserva di richiedere all'impresa aggiudicataria l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi compresa la fascia oraria notturna.

ART. 13 - MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore dovrà impiegare un'*équipe* composta da un numero adeguato di O.S.S. in relazione al fabbisogno territoriale per un monte ore annuo presunto pari a dodicimila (12.000) ore.

Il monte ore annuale è comprensivo di:

- tempo-lavoro per attività con e per l'utenza, non inferiore all'80% delle ore complessive;
- tempo-lavoro per attività di programmazione, rendicontazione e spostamenti di servizio, non superiore al 20% delle ore complessive.

Gli spostamenti di servizio sono stimati in circa sessantuno mila cinquecento (61.500) km annui.

ART. 14 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza tutelare in fase di lungo assistenza viene attivato dall'Assistente Sociale competente per territorio, in conformità al progetto individuale predisposto dalla competente Unità di valutazione multidimensionale dell'ASL TO4, che ne prevede altresì l'aggiornamento in esito a sopravvenute esigenze o successive modifiche.

L'Appaltatore, congiuntamente all'Assistente Sociale di riferimento, provvede alla stesura del P.A.I., individuando i tempi di verifica, gli strumenti e le modalità per il monitoraggio.

Il Committente è responsabile della relazione con i destinatari del servizio ed i loro familiari e gestisce direttamente l'accesso, il monitoraggio, la dimissione e la compartecipazione al costo del servizio, sulla base della vigente normativa e di specifico regolamento.

L'Appaltatore, mediante il proprio personale addetto, è responsabile dell'applicazione rigorosa dei P.A.I. come sopra specificati.

Indicativamente, si segnalano di seguito le fasi di attuazione e verifica del servizio:

1. Richiesta attivazione interventi correlati alla presa in carico dell'utente all'impresa aggiudicataria;
2. Comunicazione al Committente del nominativo dell'operatore incaricato alla presa in carico, da parte dell'impresa aggiudicataria, entro due giorni dalla richiesta e in caso di urgenza entro le 24 ore successive;
3. Visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale competente e dell'O.S.S. incaricato;
4. Avvio del progetto, attuazione degli interventi e di tutte le attività richieste, rispettando le condizioni pattuite e garantendo la miglior qualità delle prestazioni entro e non oltre tre giorni dalla visita domiciliare, esclusi casi d'urgenza e diverse indicazioni da parte del Consorzio;
5. Verifiche periodiche da parte del Committente in stretta collaborazione con gli operatori sanitari incaricati dai distretti sanitari, sull'efficacia, l'efficienza e la qualità degli interventi e delle prestazioni erogate;

6. Sospensione o chiusura degli interventi disposti dal Consorzio, in base alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi previsti o al venir meno delle condizioni determinanti la presa in carico.

- LOTTO 2 -
GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA GIUSEPPINA"

CAPO III - COMUNITA' ALLOGGIO "CASA GIUSEPPINA"

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESTINATARI

La Comunità Alloggio "*Casa Giuseppina*", sita in Ivrea, Via Frandina n. 2, è un servizio residenziale destinato a persone anziane che, per particolari condizioni sociali, non possono temporaneamente permanere presso la propria abitazione.

La Comunità Alloggio è un ambiente di vita caratterizzato da un clima di interrelazioni che permette la manifestazione di comportamenti differenziati ed autonomi.

L'organizzazione proposta deve essere volta a favorire il mantenimento delle potenzialità ed il recupero della massima autonomia possibile per il rientro presso il proprio contesto di vita.

Gli interventi si realizzeranno in base ad un P.A.I. che, a partire dai bisogni, svilupperà le attività finalizzate al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti nell'ambito del progetto personalizzato definito dall'Assistente Sociale e concordato con l'anziano.

La struttura è autorizzata al funzionamento quale C.A.S.A. (Comunità Alloggio Socio Assistenziale) ai sensi della D.G.R.38-16335 del 29 giugno 1992 e della D.G.R. 41-42433 del 9 gennaio 1995 e s.m.i. per sette posti letto destinati ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

La comunità può inoltre offrire la possibilità di inserimenti diurni e di interventi di sostegno alla permanenza al domicilio.

ART. 16 - MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per garantire il funzionamento complessivo della Comunità Alloggio l'Appaltatore dovrà impiegare un'équipe di personale O.S.S. per un totale presunto di ottomila settecento sessanta (8.760) ore annue, tale da garantire una presenza continuativa sull'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni di calendario.

ART. 17 - MODALITÀ DI INSERIMENTO E DI PRESA IN CARICO

In base al Progetto Individuale predisposto dall'Assistente Sociale e condiviso con la persona, l'inserimento all'interno della Comunità Alloggio avverrà secondo la seguente procedura:

- presentazione dell'ipotesi di inserimento al Responsabile dell'Area Disabili e Anziani del Consorzio da parte dell'Assistente Sociale competente per territorio;
- conferma del progetto di inserimento e programmazione del primo incontro tra l'Assistente Sociale di riferimento ed il Responsabile Unico dell'Appaltatore per la conoscenza dell'anziano, la pianificazione dell'ingresso e di un piano di inserimento residenziale di breve o lunga durata;
- stesura e gestione del P.A.I. da parte del soggetto aggiudicatario, garantendo la qualità degli interventi nel rispetto degli accordi progettuali;
- verifiche periodiche *in itinere* da parte degli operatori sociali sulla realizzazione della progettazione individuale, con particolare attenzione alla sua coerenza con il progetto globale, nella logica di recepire ed attuare le eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie;
- valutazione delle dimissioni dalla Comunità Alloggio, in base alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi previsti o al venir meno delle condizioni determinanti la permanenza in struttura.

Il Committente mantiene, congiuntamente all'Appaltatore, la gestione delle relazioni con i destinatari del servizio e con i loro familiari e si riserva la possibilità di prevedere riunioni periodiche di incontro e confronto.

ART. 18 - PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE

Come evidenziato nella Relazione tecnico-illustrativa, è intenzione del Committente avviare un'istruttoria approfondita, volta a rivisitare le funzioni della struttura e a verificarne le potenzialità nella rete dei servizi sociali del territorio.

All'istruttoria ed al conseguente percorso di co-progettazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire il proprio contributo e fattiva collaborazione.

Detto percorso potrà condurre alla completa riorganizzazione e rivisitazione dei servizi erogati dalla Comunità Alloggio.

PARTE III – SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 19 - SERVIZI COMPLEMENTARI

Costituiscono servizi complementari – per le quali è autorizzato il subappalto, ai sensi dell'art. 71 della direttiva UE/24/2014 – le seguenti prestazioni.

Lotto 1: Servizi di sostegno alla domiciliarità.

Nell'ambito della gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore interventi straordinari di pulizia generale e/o sgombero di locali per un monte ore complessivo, presunto, di cinquecento ore.

Lotto 2: Gestione della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina".

Nell'ambito della gestione complessiva della Comunità Alloggio l'Appaltatore deve garantire, oltre agli interventi di natura assistenziale e di animazione, le seguenti attività:

1) Pulizia

Saranno a carico dell'Appaltatore i servizi di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e delle aree annesse.

2) Lavanderia, stiratura e guardaroba

L'Appaltatore deve assicurare la gestione della lavanderia, comprensiva della stiratura e guardaroba, con la numerazione dei capi aggiuntivi a quelli in corredo,

la cucitura ed i rammendi della biancheria personale dell'ospite e di quella in dotazione della Comunità.

3) Ristorazione

L'Appaltatore provvede a garantire la ristorazione a favore degli ospiti, adeguata sotto il profilo dietetico-nutrizionale e della sicurezza alimentare. In particolare, è fatto obbligo all'Appaltatore di osservare i criteri ambientali minimi in materia di ristorazione collettiva, di cui al Decreto 10 marzo 2020. Devono essere garantiti prima colazione, pranzo, merenda e cena. In caso di particolari esigenze degli ospiti, si dovrà assicurare quanto indicato dal regime di dieta previsto. Non è ammessa la fornitura di pasti "*veicolati*".

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente le tabelle del menù, viste dal competente servizio sanitario.

4) Manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature e dell'area verde esterna.

Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore, in comodato d'uso gratuito, le attrezzature fisse e mobili esistenti, nello stato di fatto in cui le stesse si trovano al momento della consegna.

All'avvio del servizio, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencate le attrezzature e gli impianti, con la precisazione degli elementi caratteristici funzionali. Il verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.

L'Appaltatore deve provvedere ad assicurare la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti in uso e delle attrezzature, nonché l'eventuale loro ripristino ove risultino deteriorate non per il normale uso delle stesse.

L'Appaltatore deve inviare al Committente copia dei verbali di intervento effettuati, nonché le relative certificazioni.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria complessiva dell'area verde di pertinenza.

L'ASL TO4 garantirà presso la struttura l'assistenza sanitaria necessaria, ai sensi della normativa vigente.

All'interno della struttura le attività verranno coordinate dal Responsabile Unico.

PARTE IV - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, dirette ed indirette, comunque strumentali all'esecuzione dei servizi appaltati ed in particolare:

- le spese del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi (O.S.S. e Responsabile Unico);
- le spese per gli spostamenti del Responsabile e degli operatori correlati all'espletamento del servizio (rimborsi chilometrici e/o messa a disposizione di automezzi adeguati);
- oneri relativi alla fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la prevenzione individuale (guanti monouso per l'igiene personale degli utenti, camici, grembiuli e guanti di gomma per la pulizia degli ambienti) ed ogni altro dispositivo di protezione atto a garantire le misure di sicurezza nell'emergenza sanitaria da Covid19;
- rimborsi spese telefoniche al Responsabile Unico ed al personale;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa sia al personale che agli utenti, come di seguito indicato nel presente Capitolato;
- oneri relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- oneri relativi alle spese della sede del servizio ed alla necessaria dotazione strumentale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento dei servizi.

Ulteriori oneri specifici relativi alla Comunità Alloggio "*Casa Giuseppina*":

- pulizia e relativo materiale, lavanderia e guardaroba, ristorazione, manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e dell'area esterna;
- tutte le spese necessarie per l'attività di socializzazione e del tempo libero, interne ed esterne, a favore degli ospiti;
- utenze (elettricità, acqua, telefono);
- oneri relativi a manutenzioni ed opere, anche eventualmente prescritte dal Committente a seguito di apposite verifiche effettuate da propri incaricati, da effettuarsi sui beni dati in uso.

ART. 21 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a garantire, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, una propria sede operativa sita sul territorio consortile, quale luogo di servizio del Responsabile Unico, ove svolgere ogni attività relativa all'incarico assegnato, essere reperibile con il proprio personale e mantenere i rapporti gli operatori del Consorzio IN.RE.TE. e dell'ASL TO4.

Il Consorzio IN.RE.TE. mette a disposizione le proprie sedi territoriali di servizio per le riunioni di verifica tra operatori.

ART. 22 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Per la gestione della Comunità Alloggio "*Casa Giuseppina*" il Committente si farà carico delle spese relative al riscaldamento, alla T.A.R.I. (od imposta equivalente), alla manutenzione straordinaria degli impianti ed alla eventuale sostituzione delle attrezzature, ove derivante dalla normale usura legata all'utilizzo ordinario.

PARTE V - PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 23 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve assicurare le proprie prestazioni con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici di seguito evidenziati.

A. Qualifiche professionali e requisiti

Il personale di assistenza deve essere in possesso di qualifica di cui al Decreto 18/02/2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, all'Accordo siglato in data 22/02/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché alla D.G.R. n.46-5662 del 25/03/2002 di recepimento dell'accordo del 22/02/2001.

Il personale O.S.S. inoltre dovrà essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del servizio e della patente di guida di tipo B.

L'Appaltatore, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Committente l'elenco degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'Appaltatore

B1) Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013.

B2) Il personale impiegato nel Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell'Appaltatore, con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

B3) L'Appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento con il nome, la qualifica e l'indicazione dell'impresa aggiudicataria.

B4) Gli operatori di "*Casa Giuseppina*" dovranno indossare la divisa ed avere ben visibile il tesserino con il nome, la qualifica e l'indicazione dell'impresa aggiudicataria.

B5) Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- rapportarsi all'assistito rispettando la sua intimità e la sua personalità, nonché promuovendo il rispetto del suo patrimonio culturale, politico e religioso;
- saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio e rilevare gli eventuali elementi per la rimodulazione della progettazione individuale;
- comprendere le esigenze e le aspettative dell'assistito, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;

- applicare il Piano Assistenziale Individuale, così come previsto e definito per ciascun utente;

- utilizzare in modo continuativo ed appropriato i dispositivi per la sicurezza individuale, messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria;

- garantire l'informazione tempestiva agli operatori sociali e sanitari di riferimento a fronte di situazioni di rischio per la tutela della persona assistita;

- rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento, nonché rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;

- garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, del D.Lgs.196/03 integrato con D.Lgs. 101/18, e del Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019), in relazione alla quale dovranno essere espressamente individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali da parte dell'impresa aggiudicataria;

- garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni.

B6) L'Appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dal medesimo Appaltatore ovvero di pertinenza del proprio personale, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del dipendente l'Appaltatore deve garantire un'adeguata copertura assicurativa dei mezzi stessi.

B7) Nei confronti del proprio personale l'Appaltatore deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.

B8) È fatto divieto assoluto al personale dell'Appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del

personale.

B9) Al personale impiegato è inoltre fatto divieto di svolgere attività di assistenza privata presso gli utenti assistiti nell'ambito dei Servizi di sostegno alla domiciliarità del Consorzio IN.RE.TE. .

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione all'Appaltatore ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

C. Responsabile Unico

È fatto obbligo all'Appaltatore di individuare un Responsabile Unico con comprovata esperienza di organizzazione del personale e di coordinamento di servizi analoghi ed in possesso del titolo di Assistente Sociale e iscrizione al relativo Albo, per un monte ore annuo non inferiore a **millecinquecentoquarantotto (1.548)**. Detto monte ore è comunque dovuto anche nel caso in cui l'appalto risultasse limitato alla sola gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità.

L'orario settimanale del Responsabile Unico dovrà essere articolato su sei giorni lavorativi.

L'Appaltatore deve garantire una continua reperibilità del Responsabile (per l'intera settimana compresi i festivi) dotandolo di telefono cellulare, anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

Il Responsabile Unico è diretto interlocutore per il Consorzio e l'ASL TO4 in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa dei servizi e dovrà fungere da tramite tra il Consorzio stesso e l'impresa aggiudicataria.

Il Responsabile Unico svolge, fra l'altro, le seguenti funzioni:

- assumere la funzione di referente unico, garantendo il raccordo costante di informazione sull'andamento dei servizi, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- partecipare regolarmente agli incontri di verifica e programmazione con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Area Disabili – Anziani e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;

- operare sinergicamente con il Consorzio anche per la programmazione e la gestione dei servizi afferenti all'area di integrazione socio-sanitaria;
- garantire il raccordo dell'attività afferente all'area sanitaria con gli operatori del servizio distrettuale ASL TO4 di riferimento;
- coordinare le riunioni di équipe e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei P.A.I.;
- garantire il corretto funzionamento di tutte le attività e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- partecipare al percorso di co-progettazione che verrà avviato dal Consorzio.

La nomina del Responsabile Unico sarà subordinata al parere favorevole del Consorzio.

D. Sostituzioni

D1) Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione con attenzione sia agli aspetti curriculari che motivazionali.

D2) In fase di avvio della gestione, almeno il 50% del totale del personale dovrà possedere una esperienza minima biennale in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

D3) Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il Servizio richiesto. È cura dell'appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.

D4) A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dall'impresa aggiudicataria, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione all'Appaltatore ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

D5) L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente l'imprevista assenza del personale del servizio di assistenza domiciliare e di cure domiciliari agli assistiti e per conoscenza agli operatori sociali e sanitari di riferimento, impegnandosi a sostituire le assenze prioritariamente con il personale

già in forza, per assicurare l'adeguato svolgimento delle prestazioni, garantendo i livelli minimi di servizio definiti da ciascun progetto individuale e l'attivazione di eventuali interventi urgenti.

ART. 24 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se l'aggiudicatario è una Cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente agli allegati elenchi.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta/Cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

Sono, altresì, ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti alla formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza

del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi) ed ogni altra eventuale necessità formativa specifica correlata all'emergenza sanitaria da Covid19.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", l'Appaltatore, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal "Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" di cui all'art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire.

L'Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente o socio-dipendente.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

A tale scopo all'Appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato

versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di gestione dei Servizi di sostegno alla domiciliarità, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali;
2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione

della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna a garantire al personale impiegato un'adeguata formazione, anche attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente con oneri a proprio carico ed al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio. A tal proposito l'Appaltatore deve trasmettere annualmente al Committente la programmazione delle giornate di formazione.

ART. 27 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI

Il Consorzio potrà affiancare al personale impiegato dal soggetto aggiudicatario volontari singoli o associati.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad accogliere, nell'ambito del Servizio gestito, tirocinanti, previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

ART. 28 - GESTIONE DEL PERSONALE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi inerenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali, nonché ogni altro dispositivo di protezione atto a garantire le misure di sicurezza nell'emergenza sanitaria da Covid19. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore i corsi ed gli aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore deve fornire un'adeguata professionalità ai propri dipendenti, garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatoria per legge, ovvero proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come

ore di lavoro (al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio, come in precedenza indicato).

L'Appaltatore, al fine di ridurre il fenomeno del *turn over* deve garantire forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio dovrà garantire la massima correttezza e probità, professionalità e competenza in tutte le norme di settore e dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto.

PARTE VI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 29 - RISCHI A CARICO DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi svolti.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

In particolare, l'Appaltatore deve stipulare:

- un contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Consorzio contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del soggetto aggiudicatario nei confronti dei danneggianti e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Consorzio;
- apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- Responsabilità "postuma" derivante al soggetto aggiudicatario, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE. , suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 30 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o resi possibili dall'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

PARTE VII - CONTROLLI E PENALITA'

ART. 31 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Committente vigila sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'Appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

L'Appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Disabili - Anziani una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile Unico dell'Appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della struttura, ecc.;

b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;

c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

ART. 32 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato – nonché gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara – costituiscono condizioni essenziali del contratto.

Il mancato rispetto della disciplina contrattuale, o della normativa presupposta, dà titolo al Committente all'applicazione di penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) mancata effettuazione del Servizio;
- b) ritardo nella sostituzione del personale;
- c) *turn over* del personale superiore al 20%;
- d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Committente entro cinque giorni lavorativi. In difetto di riscontro nel termine di cui al precedente periodo, i rilievi e le contestazioni si intenderanno accettate dall'Appaltatore.

Si procede al recupero della penalità da parte del Committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota- parte della cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- 1) grave inadempimento contrattuale, che comporti il rischio di pregiudizio per la salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio;
- 2) interruzione ingiustificata del servizio, salvo che ciò non sia stato determinato da cause estranee alla sfera di controllo dell'Appaltatore;
- 3) contegno abituale scorretto verso il pubblico o l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore;
- 4) cessione dell'attività o dell'azienda, non autorizzata dal Committente;
- 5) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio;
- 6) utilizzo di personale non qualificato;
- 7) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 8) danni prodotti alle attrezzature e agli impianti di proprietà del Committente;
- 9) comportamento dell'Appaltatore gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro del Committente e dell'interesse pubblico;
- 10) recidiva nelle contestazioni all'Appaltatore, per più di tre volte nel corso dell'anno per le infrazioni di minore gravità e per due volte per quelle di maggiore gravità;
- 11) ogni altra inadempienza che, a giudizio insindacabile del Consorzio, comprometta, irreversibilmente, il rapporto di fiducia fra il Committente e l'Appaltatore.

Anche nei casi sopraindicati l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Committente avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Per l'esecuzione di tali prestazioni, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

PARTE VIII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 33 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a tenere aggiornata tutta la documentazione inerente i progetti assistenziali attivati, nonché a compilare la modulistica predisposta dal Consorzio e ASL TO4, sia cartacea che informatizzata, in merito alla rilevazione di dati.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere mensilmente, e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, al Consorzio:

- A) per il *servizio di Assistenza Domiciliare e servizio di Cure domiciliari (fase di acuzie e di lungoassistenza)*:
- la rendicontazione del monte ore complessivo mensile, suddiviso in ore di intervento con gli utenti e spostamenti per singola tipologia di servizio e del riepilogo delle ore di programmazione, nonché il numero di chilometri effettuati;
 - la rendicontazione mensile suddivisa per tipologia di utenza così come verrà definita dal Consorzio e dall'ASL TO4 in funzione dei flussi informativi da garantire.
- B) per la *Comunità Alloggio "Casa Giuseppina"*:
- la rendicontazione del monte ore complessivo mensile del personale previsto;
 - la registrazione giornaliera delle presenze degli ospiti.

L'Appaltatore deve provvedere alla compilazione dei questionari ISTAT o ad ogni altra richiesta proveniente dall'ASL TO4 in tema di vigilanza sui presidi socioassistenziali e da Enti sovraordinati.

L'Appaltatore deve presentare al Consorzio la rendicontazione del monte ore complessivo mensile del Responsabile Unico e la relazione annuale sull'andamento dei singoli servizi, sulla base della quale potranno essere valutate successive ed eventuali modifiche od integrazioni organizzative.

ART. 34 - MODALITA' DI RETRIBUZIONE DELL'APPALTATORE

L'appalto è remunerato "a misura", sulla base delle ore effettivamente svolte dall'Appaltatore con il proprio personale.

Per quanto attiene alla misura e natura delle ore ammissibili a rendicontazione si rimanda a quanto previsto, espressamente, dai precedenti articoli 6, 10 e 13 (per il Lotto 1) e 17 (per il lotto 2).

Le predette ore sono considerate contrattualmente onnicomprensive di tutte le altre spese ed oneri, diretti o indiretti, richiesti dal presente Capitolato o sostenuti dall'Appaltatore medesimo per il corretto espletamento dei servizi affidati.

In particolare:

- per il **Lotto 1** (servizi di sostegno alla domiciliarità) l'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili, riportanti le ore effettivamente svolte dal proprio personale, sulla base di apposita rendicontazione. La mancata presentazione della rendicontazione rende irricevibile la fattura. Il servizio A.D.I. sarà oggetto di fatturazione diretta, con le medesime modalità, nei confronti dell'ASL TO4.
- per il **Lotto 2** (gestione Comunità Alloggio "*Casa Giuseppina*") l'Appaltatore è autorizzato ad emettere una fattura mensile "*a canone*", riferita alla gestione complessiva della struttura. La mancata presentazione della rendicontazione rende irricevibile la fattura.

Relativamente ai termini di pagamento si evidenzia espressamente che l'appalto è finanziato con i trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, rispetto ai quali il medesimo non dispone di nessun potere di direzione e controllo. Pertanto, il Consorzio IN.RE.TE. non è responsabile dei ritardi imputabili al mancato versamento dei fondi da parte degli Enti sovraordinati e terzi.

La fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica) e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 9.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 36 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 37 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 38 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 39 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 41 - RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 42 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto

di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 43 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Allegato 1: Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nella gestione della Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" e nei Servizi di sostegno alla domiciliarità (Assistenza domiciliare e Cure domiciliari):

n	Mansione	Servizio	CCnl	Tipo Rapporto	Scadenza contratto tempo det	Livello	h/sett	Nr. Scatti	Data prossimo scatto	Sup. non Ass.	Indennità
1	ASSISTENTE	Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	38	3	01/11/21		
2	ASSISTENTE	Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	19	3	01/11/21		
3	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	38	5			
4	ASSISTENTE	Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	38	3	01/12/22	€0,486/h	
5	ASSISTENTE	Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	38	3	01/11/21		
6	ASSISTENTE	Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	30	3	01/11/21		
7	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	21,5	5			
8	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	30	0	01/03/22		
9	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	19	3	01/11/21		
10	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	20	0	01/11/21		
11	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo determinato	30/04/21	C1	15	0	01/08/22		
12	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
13	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	23	5			
14	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	21,5	5			
15	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	19	3	01/11/21		
16	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	3	01/04/21		
17	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
18	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
19	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C2	15	3	01/11/21		
20	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	20	5			
21	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	22	2	01/01/23		
22	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
23	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	25	0	01/04/22		
24	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
25	ASSISTENTE	Sad	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C1	32,5	5			
26	COORDINATORE ASSISTENTI	Sad+Comunità Alloggio	Cooperative sociali	Tempo indeterminato		C3	38	5			€320/mese

Il contratto di lavoro applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali.